Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 31 luglio 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1941-XIX, n. 692.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 1833, concernente la denuncia e la requisizione dei pneumatici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 dicembre 1940, n. 1833, concernente la denuncia e la requisizione dei pneumatici, con la seguente modificazione:

L'art. 2 è sostituito dal seguente: « I proprietari di autovetture, di motocarrozzette e di motocicli, immatricolati presso le Prefetture del Regno, sono tenuti a denunciare all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico i pneumatici di cui al precedente art. 1, entro dieci giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Alla stessa denuncia, da presentarsi ai Consigli provinciali delle corporazioni, sono tenuti i proprietari di autovetture, di motocarrozzette e di motocicli, immatricolati con targhe speciali, nonchè i commercianti. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia i pneumatici costituenti dotazione o scorta di autovetture, di motocarrozzette e di motocicli targati con le sigle di riconoscimento R.E., R.M., R.A., R.G.F., M.V.S.N., M.N.F., M.N.P., M.N.S., P.A.I. e C.R.I. ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 693.

Proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono prorogati fino ad un anno dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, tanto per l'azione dei contribuenti diretta a conseguire il rimborso di tasse indebitamente pagate, quanto per la riscossione da parte dello Stato delle tasse dovute e non pagate o delle differenze dovute su quelle pagate in meno, i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge:

1° - articoli 136 e 137 della legge di registro, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269;

2° - articoli 86 e 87 della legge tributaria sulle successioni, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3270;

3° - art. 11 della legge sulle tasse ipotecarie, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3272;

4° - articoli 18 e 28 della legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro, R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 3280;

5° - art. 16 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, portante modificazioni al regime dell'imposta di negoziazione sui titoli delle società;

6° - articoli 37 e 38 della legge tributaria sulle assicurazioni, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3281;

7° - art. 35 della legge tributaria sulla manomorta, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3271;

8° - art. 10 della legge tributaria sulle concessioni governative, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279;

9° - art. 73 della legge del bollo, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268.

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge entreranno in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 694.

Agevolazioni per il pagamento della tassa unica di circolazione sugli autoveicoli industriali e convenzione aggiuntiva col « R.A.C.I. » per la riscossione della detta tassa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi, istituita col R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 58, può essere pagata, a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX, anche a rate bimestrali anticipate, con le stesse modalità previste dall'art. 2 della legge sopracitata.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato, ai fini della riscossione del diritto e della tassa di circolazione sugli autoveicoli, ad istituire nuovi dischi-contrassegno ed a modificare quelli attualmente in uso.

Art. 3.

E' approvata l'annessa convenzione suppletiva stipulata in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante del Reale Automobile Circolo d'Italia, ente morale con sede in Roma, con la quale, per il periodo dal 1° aprile 1941-XIX e fino a tre mesi dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, è modificato l'art. 14 della precedente convenzione 10 marzo 1939-XVII, approvata con la legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1873, concernente l'aggio stabilito a favore del « R.A.C.I. » per la riscossione dei tributi gravanti la circolazione degli autoveicoli e rimorchi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Convenzione suppletiva con il Reale Automobile Circolo d'Italia « R.A.C.I. » per la riscossione delle tasse unificate di circolazione sugli autoveicoli industriali e sui rimorchi e dei diritti erariali di statistica sugli autoveicoli adibiti al trasporto di persone.

Il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro per le finanze dott. Paolo Thaon di Revel e il Reale Automobile Circolo d'Italia — Ente morale — con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente generale gr. uff. ing. conte Alberto Bonacossa, vista la convenzione 10 marzo 1939-XVII, approvata con la legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1873, a parziale modifica dell'art. 14 di detta convenzione, stabiliscono quanto segue:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° aprile 1941-XIX e fino a tre mesi dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, l'aggio di riscossione, di cui all'art. 14 della citata convenzione 10 marzo 1939-XVII da corrispondere al « R.A.C.I. » a titolo di compenso sull'ammontare delle tasse e dei diritti introitati, è stabilito nella seguente misura:

sulle riscossioni annue fino a L. 100.000.000, aggio 5 per cento;

sulle riscossioni annue da L. 100.000.001 a L. 150.000.000, aggio 4 per cento;

sulle riscossioni annue da L. 150.000.001 a L. 200.000.000, aggio 3 per cento.

Rimane inteso che il detto compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa ed eccettuata.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze si riserva la facoltà di emanare le norme necessarie alla esecuzione della presente convenzione suppletiva, sentita la Direzione generale del « R.A.C.I. ».

Art. 3.

La presente convenzione suppletiva, redatta in tre esemplari, fa parte integrante di quella del 10 marzo 1939-XVII, la quale, salvo le particolari modificazioni all'art. 14, rimane per tutt'altro in vigore ed è esente da tassa di bollo e dalla registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il presidente generale del Reale Automobile Circolo d'Italia
BONACOSSA

REGIO DECRETO 22 maggio 1941-XIX, n. 695.

Norme temporanee modificative degli ordinamenti del personale dell'Amministrazione dell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 3450, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 296;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sulla costituzione dei ruoli tecnici coloniali, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, sul rafforzamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, convertito nella legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2307;

Visto l'art. 9 del R. decreto 21 settembre 1938-XVI, n. 1470, che costituisce i ruoli corporativi dell'Africa Italiana;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, modificato con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra e fino a tre mesi dalla cessazione di esso è data facoltà al Ministro per l'Africa Italiana di limitare alle sole prove scritte gli esami di concorso previsti dalle disposizioni vigenti per le promozioni al grado 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C* dei ruoli dell'Amministrazione dell'Africa Italiana.

Il Ministro per l'Africa Italiana può disporre, qualora se ne ravvisi l'opportunità, che i candidati ai predetti concorsi siano sottoposti ad una prova scritta suppletiva da scegliersi tra le materie per le quali è prevista la sola prova orale.

Le norme di cui sopra hanno effetto dal 1° maggio 1941-XIX, per il concorso per titoli ed esami al grado 8° del ruolo di Governo indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1940 XVIII, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, convertito nella legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2307, in corso di espletamento alla data dell'11 giugno 1940-XVIII, ed il concorso per titoli ed esami al grado 8° del ruolo del personale direttivo corporativo bandito con decreto Ministeriale 27 settembre 1938-XVI, in corso di espletamento alla data dell'11 giugno 1940-XVIII.

Art. 2.

Il concorso al grado di consigliere di Governo di 2ª classe indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente è operativo per il conferimento di non oltre venti posti.

Art. 3.

A decorrere dal 25 dicembre 1940-XIX nella tabella organica del personale della carriera di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, stabilita con la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 451, è transitoriamente aumentato un posto di grado 2° con la qualifica di Governatore.

Il titolare del suddetto posto è messo a disposizione del Governatore generale Vice Re per coprire la carica di Alto Commissario per l'economia di guerra dell'Africa Orientale Italiana.

Il posto medesimo sarà eliminato con la soppressione della carica predetta da effettuarsi non oltre tre mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Art. 4.

Ferme le disposizioni dell'art. 1 (ultimo comma) e dell'art. 3, il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 104. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 giugno 1941-XIX, n. 696.

Proroga al 31 dicembre 1941-XX del R. decreto 12 dicembre 1935-XIV, n. 2326, che eleva temporaneamente il numero dei posti di assistenti addetti navali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1929-VIII, n. 2410;

Visto il R. decreto 29 luglio 1933-XI, n. 1108;

Visto il R. decreto 12 dicembre 1935-XIV, n. 2326;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2333;

Visto il R. decreto 4 aprile 1939-XVII, n. 903;

Visto il R. decreto 29 febbraio 1940-XVIII, n. 260;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina e del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'efficacia del R. decreto 12 dicembre 1935-XIV, n. 2326, è prorogata dal 31 dicembre 1940-XIX al 31 dicembre 1941-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 102. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 giugno 1941-XIX, n. 697.

Riduzione del periodo di servizio nel grado 13° richiesto per la promozione al grado 12° del personale d'ordine delle Amministrazioni della guerra e della marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 367;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il periodo di servizio nel grado 13° richiesto dal 2° comma dell'art. 20 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, per la promozione al grado 12° del personale d'ordine delle Amministrazioni della guerra e della marina è ridotto a quattro anni compreso il periodo di prova prestato a termini dell'art. 17 dello stesso R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 103. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 698.

Soppressione dei Magazzini del bollo di Livorno e Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 settembre 1869, n. 5286, col quale s'istituirono le Intendenze di finanza;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, numero 666, che ridusse gli Uffici di economato delle Intendenze di finanza;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1940-XIX, n. 2025, che approvò la convenzione 20 novembre 1940-XIX con la quale è stato affidato al Monte dei Paschi di Siena il servizio di distribuzione e vendita dei valori bollati per la Toscana e per l'Umbria;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità e convenienza di provvedere alla soppressione dei Magazzini del bollo di Livorno e Perugia, col concentramento nel Magazzino dell'Intendenza di Firenze, delle scorte di valori bollati attualmente esistenti presso i suddetti due sopprimendi Magazzini e con l'aggregazione delle provincie di Grosseto e Terni al Magazzino del bollo di Firenze per la fornitura dei valori bollati, e della provincia di Rieti al Deposito generale di Roma;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX sono soppressi i Magazzini del bollo esistenti presso le Intendenze di finanza di Livorno e Perugia.

Da tale data le provincie di Grosseto e Terni restano aggregate al Magazzino del bollo di Firenze per la fornitura dei valori bollati, e la provincia di Rieti al Deposito generale di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 105. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 699.

Approvazione dell'atto di concessione delle filovie estraurbane ed urbane di Viareggio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 14 maggio 1941-XIX, stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società Italiana Trasporti Automobilistici (S.I.T.A.) per la concessione, a quest'ultima, dell'impianto

e dell'esercizio della filovia extra-urbana Viareggio (stazione ferroviaria)-Forte dei Marmi, con diramazione Fiumetto-Pietrasanta e delle seguenti tre filovie urbane, in Viareggio:

1) Marco Polo (angolo via Buonarroti)-Barriera Casina;

2) via Fratti (angolo Marco Polo)-via Leonardo da Vinci-stazione ferroviaria;

3) angolo via Mazzini-via Vittorio Veneto-piazza Garibaldi-Giardini d'Azeglio-via Foscolo (piazza Principe Amedeo).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

HOST-VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 98. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 maggio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 16 marzo 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Lanna Agostino fu Luigi, al foglio di mappa 11, particella 12, per la superficie di Ha. 0.37.41 e con l'imponibile di L. 37,41.

Il suddetto fondo confina con la proprietà Carlino Antimo fu Martino, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà del comune di Grazzanise.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 aprile 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938, XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma L. 1000 (mille) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1941-XIX
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 99. — D'ELIA

(2990)

REGIO DECRETO 2 giugno 1941-XIX.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « scorta a convogli » a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motobarca *Angiolinetta*, di stazza lorda tonn. 7,70, iscritta al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatrice ditta Fratelli Tito e Alfredo Neri con sede a Livorno: dalle ore 8 del 16 aprile 1941.

Motonave *Equa*, di stazza lorda tonn. 243,27, iscritta al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatrice Società Partenopea Anonima di Navigazione con sede a Napoli: dalle ore 16 dell'11 marzo 1941.

Piroscafo *Falco*, di stazza lorda tonn. 333,46, iscritto al Compartimento marittimo di La Spezia, dell'armatrice Società Italiana Marittima Ricuperi con sede a La Spezia: dalle ore 12 dell'8 marzo 1941.

Rimorchiatore *Rosina*, di stazza lorda tonn. 81,90, iscritto al Compartimento marittimo di Bengasi, dell'armatore Igino Palla con sede a Bengasi: dalle ore 8 del 12 giugno 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1941-XIX
Registro n. 9 Marina, foglio n. 301.

(2988)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 22 luglio 1941-XIX.

Modificazioni all'ordinamento e alla procedura dei Tribunali militari di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 251 Codice penale per l'Esercito:

Ordina:

Art. 1.

E' costituita una Sezione del Tribunale della 2ª Armata, con sede in Sebenico avente giurisdizione sulle forze di detta Grande unità, dislocate nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia, non compresi nelle provincie di Lubiana e di Fiume.

La Sezione preveduta dal comma precedente è altresì competente a conoscere dei reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra da chiunque commessi:

a) nel territorio della Dalmazia;

b) negli altri territori dell'ex Regno di Jugoslavia, indicati nel primo comma, durante il periodo dell'occupazione militare italiana.

Nel caso di connessione di procedimenti di competenza del Tribunale militare di guerra della 2ª Armata o della relativa Sezione con altri di competenza di altra autorità giudiziaria, il giudice militare, può, per ragioni di convenienza, ordinare la separazione dei procedimenti.

Art. 2.

Il Tribunale militare di guerra della 9ª Armata è soppresso a decorrere dal 30 giugno 1941-XIX.

La competenza a conoscere dei procedimenti pendenti presso il Tribunale predetto è devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Tirana.

Art. 3.

La competenza a conoscere dei reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi nel territorio del Kossovano, del Dibrano e di Struga, attribuita, a' termini dell'art. 1 del Nostro bando in data 11 maggio 1941-XIX, al Tribunale militare di guerra di Cettigne, è devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Tirana.

Art. 4.

Il Tribunale militare di guerra della 11ª Armata, a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX, assume la denominazione di Tribunale militare di guerra del Comando superiore Forze armate Grecia.

Le attribuzioni che, relativamente al funzionamento del Tribunale di armata, spettavano al comandante della Grande unità presso cui il Tribunale era costituito, sono devolute al comandante superiore Forze armate Grecia.

Art. 5.

Il presente bando, salvo le speciali decorrenze in esso stabilite dagli articoli 2 e 4, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 22 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(3023)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 22 luglio 1941-XIX.

Zona delle operazioni di alcuni territori metropolitani.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta nei territori dello Stato;

Visto il Nostro bando del 27 aprile 1941-XIX, che modifica i limiti del territorio metropolitano dichiarato zona delle operazioni;

Ordina:

Art. 1.

E' abrogato il 1° comma dell'art. 1 del bando in data 27 aprile 1941-XIX, che considera zona delle operazioni i territori della provincia di Fiume e del presidio di Zara.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso entra in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 22 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(3022)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 luglio 1941-XIX.

Mobilitazione civile dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni e dell'Associazione nazionale che riunisce i detti Consorzi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

I Consorzi provinciali tra macellai per le carni e l'Associazione nazionale che riunisce i detti Consorzi sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(3024)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 luglio 1941-XIX.

Mobilitazione civile del Centro cooperativo di raccolta del latte di Alessandria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Vista la legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Il Centro cooperativo di raccolta del latte di Alessandria è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(3025)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 luglio 1941-XIX.

Approvazione del nuovo modello delle situazioni semestrali dei conti delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto 1° dicembre 1898, n. 546, con il quale sono stati approvati i modelli delle situazioni semestrali dei conti delle Casse di risparmio;

Veduto l'art. 38 del regolamento, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata la necessità di adeguare il modello di cui sopra alle attuali forme di impiego e di provvista di capitali;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni;

Decreta:

Le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di 1ª categoria debbono compilare e trasmettere all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, nel termine fissato dall'art. 38 del R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225, le loro situazioni semestrali dei conti secondo il modello allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(3008)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1941-XIX.

Nomina dei membri del Collegio sindacale dell'Ufficio metalli nazionali per l'esercizio 1941.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 780;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del Collegio dei sindaci dell'Ufficio metalli nazionali, per l'esercizio 1941, quali sindaci effettivi, i signori:

Grand'uff. rag. Romolo Giandolini, direttore capo di Ragioneria nel Ministero delle finanze;

Comm. dott. Manrico Bettazzi, primo referendario della Corte dei conti;

Cav. uff. dott. Enrico Foglietti, capo dell'Ufficio statistico del Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma;

e quali sindaci supplenti, i signori:

Cav. dott. Teseo Valbonesi, primo segretario della Ragioneria generale dello Stato;

Dott. Giuseppe Gallo, primo segretario presso il Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3011)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1941-XIX.
Nomina del Consigliere nazionale Umberto Fantucci a presidente del Collegio sindacale della Soc. an. « Materiali refrattari » con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle indagini disposte è risultato che nella Società anonima « Materiali refrattari », con sede a Milano, le azioni o quote sociali appartenenti dopo il 31 agosto 1939 a persone od enti di nazionalità nemica ammontano a somma eccedente il 20 % del capitale sociale;
Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il Consigliere nazionale Umberto Fantucci è nominato sindaco, assumendo la presidenza del Collegio della Società anonima « Materiali refrattari », con sede a Milano.
È fatto obbligo al Consigliere nazionale Umberto Fantucci quale presidente del Collegio sindacale, di sottoporre a visto, anche per delega, le azioni o quote sociali per l'accertamento di quelle che successivamente al 31 agosto 1939-XVII non hanno mai appartenuto a persone od enti di nazionalità nemica.

Roma, addì 23 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3009)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1941-XIX.
Determinazione della misura di indennità annua spettante al presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 6 maggio 1940, n. 500, relativa alla costituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli;
Visto il R. decreto 19 dicembre 1940-XIX, n. 1968, concernente la nomina a presidente dell'Ente stesso dell'allora colonnello di porto, comm. Antonino Bisconti;

Decreta:

Al maggior generale di porto comm. Antonino Bisconti, presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli, è assegnata, a carico del bilancio dell'Ente stesso e con decorrenza dal 1° gennaio 1941-XIX, l'indennità annua lorda di L. 30.000.
Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3012)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1941-XIX.
Sostituzione del presidente supplente della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto interministeriale 16 gennaio 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 7 febbraio stesso anno, concernente la ricostituzione della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali;
Veduta la nota n. 1848 g/1719 del 24 maggio 1941-XIX con cui il Ministro per la grazia e giustizia provvede alla designazione del presidente supplente della Commissione stessa;
Veduti l'art. 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e l'art. 142 del R. decreto-legg 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155;

Decreta:

Il comm. dott. Francesco Sette, consigliere della Corte di cassazione del Regno, è nominato presidente supplente della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali, in sostituzione del consigliere della Corte di cassazione dott. Carboni Giacomo, dimissionario.

Roma, addì 18 luglio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3010)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1941-XIX.
Norme per la importazione delle patate da semina nella campagna agraria 1941-42.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;
Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927-V (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1927, n. 73), concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;
Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da seme allo scopo di rinnovare la sementa;
Visto il parere dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze e degli scambi e delle valute;
Visto il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

A parziale deroga del divieto di importazione di patate, sancito dall'art. 8, lettera *e*), del decreto Ministeriale 3 marzo 1927-V, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927-V, n. 73, è consentita, in via eccezionale, per la campagna 1941-42 e sotto la osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate sino al limite di quintali 160.000, da adibirsi esclusivamente ad uso di semina, riservando la priorità per i quantitativi occorrenti ai Centri

di moltiplicazione e selezione delle patate da semina del Settore della ortofrutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, secondo il piano predisposto, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il quantitativo di 160.000 quintali indicato al comma precedente è comprensivo della quota di patate da destinare eventualmente alle coltivazioni per uso di fecoleria.

L'importazione — subordinatamente alle autorizzazioni di competenza del Ministero per gli scambi e per le valute — è ammessa per provenienza dagli Stati nei quali esista una organizzazione tecnica per la produzione di varietà di patate da semina di riconosciuta importanza agraria e che corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Art. 2.

Le patate da seme da importarsi ai sensi del precedente articolo, debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso che abbiano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico-colturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del rispettivo Paese di provenienza.

Il prodotto deve appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « Originale » o altrimenti equivalente. In mancanza di questa, deve appartenere alla classifica immediatamente successiva.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone i controlli necessari per l'applicazione della convenzione tra gli organi importatori di cui al successivo art. 6, nonchè quelli relativi ad accertamenti dello stato fitosanitario, del grado di purezza e dei requisiti genetico-colturali del prodotto da importare.

Questi ultimi si effettuano con sopraluoghi alle colture di origine e con ispezioni alle frontiere ai fini dell'ammissione definitiva della merce nel Regno nonchè con sopraluoghi alle coltivazioni.

Ai fini poi di accertare la perfetta identità del prodotto e la integrità dei suggelli in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione o manipolazione, si effettueranno sopraluoghi ai magazzini di sosta e di distribuzione del seme importato, nonchè visite all'atto delle spedizioni.

I compiti di cui sopra vengono conferiti alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma, la quale, per le ispezioni alle frontiere, si avvale dell'opera dei Regi osservatori di fitopatologia e potrà farsi coadiuvare per le operazioni di carattere non fitosanitario dal Settore della ortofloricoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, i quali agiranno di comune accordo.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti Enti le indicazioni del caso, e di esibire i documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 4.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus) ovvero proveniente da località infeste dai seguenti parassiti: *Doryphora decemlineata, Synchjtrium endobioticum, Phtorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epitrix cucumeris,* od altri non ammessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei Paesi produttori per i gradi di selezione delle patate di cui all'art. 2.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Per ogni imballaggio è ammessa la tolleranza del 3 % in peso, di tuberi comunque difettosi.

Art. 5.

Ai fini delle garanzie di cui all'art. 2 i tuberi debbono essere importati, messi in circolazione nel Regno e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica e il nome nonchè la sede del produttore.

Le spedizioni debbono, inoltre, essere accompagnate dai certificati di origine e di sanità e dell'avvenuto controllo sulle colture, rilasciati dai competenti organi del Paese produttore, secondo i modelli allegati.

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi renda necessaria l'apertura degli imballaggi originali, gli Enti addetti al controllo di cui all'art. 3 provvederanno perchè tanto l'apertura come la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subito sostituzioni o mescolamenti.

Art. 6.

Il contingente di cui all'art. 1 è ripartito, fra le organizzazioni di categoria interessate, dalla Commissione di cui al successivo art. 7.

L'importazione — esclusi i quantitativi destinati ai Centri di moltiplicazione e selezione delle patate da semina che verranno importati dal Settore dell'ortofloricoltura o da ente da questo incaricato — viene effettuata a mezzo di due organi di acquisto, delegati rispettivamente dalle categorie dei coltivatori e da quella dei commercianti. Tali organi dovranno stipulare una convenzione da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre il 15 agosto c. a. con la quale si impegnano a procedere di comune accordo all'importazione delle patate da semina, a seconda delle diverse origini nella quantità, varietà e marchi qualitativi ed ai prezzi e condizioni stabiliti dalla Sottocommissione italo-germanica per le sementi, a cui tali compiti derivano in applicazione delle convenzioni governative in atto; a stabilire i compensi per i servizi di importazione e di distribuzione del prodotto ed a determinare il prezzo di cessione dei tuberi da seme agli agricoltori.

Le proposte di importazione fatte dagli organi di acquisto debbono essere trasmesse al Ministero per gli scambi e per le valute ai fini del rilascio delle relative licenze di importazione.

Gli organi di acquisto debbono attenersi, sia per l'importazione che per la ripartizione dei tuberi importati, oltre che alle disposizioni del presente decreto, ad ogni altra che venga loro impartita dagli organi di controllo di cui all'art. 3, nonchè dalla Commissione di cui all'art. 7.

I coltivatori che intendono impiegare nelle loro colture patate da seme importate, entro il 31 agosto devono inoltrare domanda alla rispettiva Sezione ortofrutticola, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero, al fine di ottenere l'autorizzazione alla coltivazione delle patate da seme importate. Nella domanda dovranno essere indicati il fondo dove saranno coltivate le patate, nonchè la superficie di coltivazione.

Gli organi di acquisto, tramite i loro distributori periferici debbono collocare le patate da seme importate solo presso i coltivatori che saranno loro indicati, entro il 30 settembre, dal Settore della ortofloricoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura,

L'elenco di tali coltivatori dovrà essere comunicato tempestivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma.

I distributori periferici degli organi di acquisto debbono, inoltre, tenere un registro aggiornato di carico e scarico dal quale risultino la qualità e la quantità dei tuberi ricevuti, la località di deposito, il nome dei coltivatori con il relativo domicilio ai quali sono stati venduti i tuberi e, per ciascun coltivatore, il corrispondente quantitativo.

Delle singole vendite, corredate dagli elementi di cui sopra, i distributori dovranno dare comunicazione ai rispettivi organi di acquisto, i quali dovranno tenerne regolare registrazione ai fini dei controlli previsti dal presente decreto.

Art. 7.

La Commissione incaricata di ripartire il contingente di cui all'art. 1 tra le organizzazioni di categoria interessate è presieduta dal direttore generale della produzione agricola e costituita da tre funzionari rispettivamente dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, per gli scambi e per le valute, nonchè dal direttore della Regia stazione di patologia vegetale di Roma e da nove rappresentanti, rispettivamente, dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, del Settore della ortofloricoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, della Federazione nazionale dei Consorzi agrari, della Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, delle Confederazioni nazionali fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, dei commercianti e degli industriali.

Detta Commissione determina la ripartizione del contingente per varietà e per Paesi di provenienza, nonchè per zone di coltivazione, ed è chiamata, altresì, a dare parere su ogni questione inerente alla ripartizione ed alla distribuzione delle patate da seme.

Art. 8.

La importazione non può protrarsi oltre il 30 aprile 1942 e deve avvenire attraverso i seguenti transiti di confine: Chiasso, Tarvisio, Fortezza, Genova, Livorno, Napoli, Bari, Barletta, Brindisi, Gallipoli, Catania e Cagliari.

La importazione, a cura degli organi all'uopo delegati, deve essere attuata in forma quanto più possibile accentrata, al fine di agevolare i previsti controlli di carattere genetico e fitosanitario, avvertendo, comunque, con adeguato anticipo, i Regi osservatori fitopatologici preposti ai detti controlli circa la data di transito di ogni singola partita.

Art. 9.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

Certificato di origine e di sanità per l'esportazione di patate da semina in Italia.

Il sottoscritto, delegato del Servizio fitopatologico ufficiale, dichiara:

1) che le patate contenute nella spedizione qui sotto descritta sono state esaminate in data odierna e trovate immuni da cancro, da scabbia, da tignola e da altre alterazioni e che provengono per intero dalle colture eseguite da . . . . (1) e situate nel comune di . . . . provincia di . . . . . .;

2) che le colture anzidette sono immuni dai seguenti parassiti: *Doryphora decemlineata, Synchytrium endobiotioum, Phtorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epitrix cucumeris;*

3) che entro un raggio di 200 chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate non è stata constata la presenza di *Doryphora*, né degli altri suddetti parassiti entro un raggio almeno di due chilometri;

4) che per la spedizione si sono impiegati imballaggi nuovi;

5) che ogni collo è stato da lui stesso munito di piombo col timbro del servizio fitopatologico ufficiale;

6) che le patate sono prive di terra.

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Varietà delle patate . . . .
Classifica di riproduzione (originali, 1ª riproduzione o altra classifica equivalente) . . . .
Peso della spedizione . . . .
Specie dell'imballaggio . . . .
Numero dei colli . . . .
Contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di queste . . . .
Numero del vagone . . . .
Nome ed indirizzo del concessionario del permesso d'importazione . . . .
Nome ed indirizzo del mittente . . . .

timbro

Firma del delegato del servizio fitopatologico

Certificato dell'avvenuto controllo tecnico delle colture delle patate da semina che si esportano in Italia.

Il sottoscritto (2) . . . . certifica che le colture eseguite da (3) . . . . e situate nel comune di . . . . provincia di . . . . sono state sottoposte a rigorosa selezione e al controllo di questo organo e che le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione).

timbro

Data . . . .
Firma . . . .

---

(1) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

(2) Qualità del funzionario e nome dell'Istituto o ente tecnico riconosciuto dallo Stato d'origine che controlla le colture delle patate.

(3) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

(3016)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1941-XIX.

Disposizioni concernenti l'obbligo della denunzia all'Ufficio Controllo Formaggi dei formaggi e degli altri derivati caseari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Visto il proprio decreto in data 17 aprile 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 successivo, concernente la « costituzione dell'Ufficio Controllo Formaggi »;

Considerata la necessità in relazione ai compiti affidati all'Ufficio Controllo Formaggi di accertare la consistenza delle giacenze di formaggi e degli altri derivati caseari ai fini dell'apertura delle scritturazioni nei registri di carico e scarico

previsti dal decreto Ministeriale del 16 aprile 1941-XIX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 successivo, relativo alle « Disposizioni per la disciplina del conferimento della produzione e distribuzione del latte vaccino e dei prodotti caseari alimentari e per l'osservanza dei relativi prezzi »;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo a tutte le aziende produttrici, stagionatrici e grossiste distributrici di formaggi e degli altri derivati caseari di denunciare all'Ufficio Controllo Formaggi, entro il 5 agosto 1941-XIX, le giacenze al 31 luglio 1941-XIX dei suddetti prodotti caseari di loro proprietà, sia che si trovino in magazzini propri, che di terzi.

Art. 2.

Le aziende casearie produttrici e stagionatrici dovranno presentare la denuncia di cui al precedente art. 1, distintamente per ogni caseificio o per ogni magazzino di stagionatura da esse gestito, mentre ogni azienda grossista distributrice dovrà effettuare una sola denuncia per tutti i magazzini di deposito da essa gestiti.

La denuncia di cui al precedente comma indicherà:

a) nome e cognome o ragione sociale dell'azienda e relativo domicilio legale;

b) quantità di formaggio, distintamente per tipo, e di altri derivati caseari, fatta eccezione per il burro, in giacenza alla mezzanotte del 31 luglio 1941-XIX. Il peso dei formaggi a lunga stagionatura (grana, sbrinz, Asiago, ecc.) dovrà essere dato per singolo anno di fabbricazione e dovrà essere altresì indicato il numero delle forme. Il formaggio « grana invernengo » deve, a tali effetti, considerarsi appartenente all'anno in cui rientra la seconda parte della campagna di produzione.

Il peso dei formaggi a media stagionatura (Emmenthal, provolone ecc.) dovrà essere dato distintamente per produzione avente meno di 4 mesi di fabbricazione e per produzione avente più di 4 mesi di fabbricazione.

Art. 3.

I dati delle giacenze al 31 luglio 1941-XIX rilevati ai sensi del precedente art. 1 dovranno costituire la prima scritturazione nei registri di carico e scarico resi obbligatori ai termini del decreto Ministeriale 16 aprile 1941-XIX e che saranno distribuiti a cura dell'Ufficio Controllo Formaggi a tutte le aziende produttrici stagionatrici e grossiste distributrici di formaggi e degli altri derivati caseari di cui al comma *c*), art. 2 del decreto Mnisteriale 17 aprile 1941-XIX.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Roma, addì 28 luglio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3029)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1941-XIX.

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pomaia (Pisa).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Pisa, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Pomaia (Pisa), della estensione di ettari 340, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 20 luglio 1944-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra tale data e quella di apertura dell'annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:

S. A. Imprese Agricole Toscane; torrente Riseccoli, dalla strada del Commercio fino al territorio del comune di Chianni; terreni del comune di Chianni fino al torrente Marmolaio; da questo fino all'incontro della strada del Commercio, ed infine la strada del Commercio, dal torrente Marmolaio al torrente Riseccoli.

Il Comitato provinciale della caccia di Pisa provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2975)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 20768 del 30 maggio 1941-XIX, il sig. Ottolenghi Alberto fu Leone e di Pavarino Clotilde, nato a Torino il 24 dicembre 1889, residente a Saluzzo, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Ottolenghi » con quello « Pavarino » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3000)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 20436 del 10 giugno 1941-XIX, la signorina Sinigaglia Radiana fu Vittorio e di Fiori Irene, nata a Torino il 12 luglio 1918, residente a Torino, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Sinigaglia » con quello « Fiore » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, integrata dalla legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1459.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3001)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 20342 del 30 maggio 1941-XIX, il sig. Sinigaglia Enrico di Achille e di Araldi Maria, nato a Mantova il 27 agosto 1886, residente a Mantova, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Sinigaglia » con quello « Araldi » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla figlia Sinigaglia Anna Maria di Enrico e di Laurenti Irma nata a Piacenza il 25 marzo 1921.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3002)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Raggruppamento degli uffici amministrativi e tecnici dei Consorzi di miglioramento della fossa Maestra e del canale Brugiano e di quelli idraulici del torrente Montignoso in provincia di Apuania.

Con R. decreto 28 aprile 1941, registrato dalla Corte dei conti il 19 giugno successivo al registro 11, foglio 353, è stato disposto il raggruppamento degli uffici amministrativi e tecnici dei Consorzi di miglioramento della fossa Maestra e del canale Brugiano, e di quelli idraulici del torrente Montignoso, e dei fiumi Frigido e Carrione, in provincia di Apuania, sciogliendosi contemporaneamente le amministrazioni ordinarie degli Enti stessi, che sono stati posti alla dipendenza di un commissario straordinario, nominato nella persona del dott. Carlo Alberto Gigliotti.

(3013)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 22 luglio 1941-XIX - N. 159

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,29	—
Belgio (belgas)	—	3,0423
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7070
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,66
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,65
Id. 3,50 % (1902)	73,20
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % (1935)	93,20
Redimibile 3,50 % (1934)	72,90
Id. 5 % (1936)	94,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,85
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,575
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,025
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,425
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	99,725
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	99,125

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 23 luglio 1941-XIX - N. 160

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,32	—
Belgio (belgas)	—	3,0423
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7880	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,66
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,70
Id. 3,50 % (1902)	73,225
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % (1935)	93,40
Redimibile 3,50 % (1934)	72,925
Id. 5 % (1936)	94,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,85
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,425
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,05
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,50
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	99,775
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	99,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7956 — Data: 30 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Vernieri Adele fu Ezechiele — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4483 — Data: 23 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Picone Olindo fu Palmieri — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7058 — Data: 15 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pistoia — Intestazione: Bartoletti Gustavo di Carlo — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6362 — Data: 5 gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pistoia — Intestazione: Galardini Emilio fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6518 — Data: 22 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: De Blasiis Michele di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5089 — Data: 24 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Caponigro Donato fu Michele — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 900.

Numero ordinale porato dalla ricevuta: 2425 — Data: 21 dicembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ravenna — Intestazione: Scaioli Giulio di Remigio — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1296 — Data: 25 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Caligiani Giovanni fu David — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13984 — Data: 17 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Radini Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7931 — Data: 24 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Grimaldi Francesco fu Carmine — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34329 — Data: 28 dicembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Quaglietta Gian Pietro fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 2900.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 luglio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2996)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso ai posti di professore straordinario di analisi matematica, elettrotecnica e geometria analitica presso la Regia Accademia navale di Livorno.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 16 maggio 1932, n. 595, che reca norme riguardanti il personale civile insegnante della Regia Accademia navale;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia Accademia navale;
Visto il R. decreto 16 maggio 1940, n. 771, che apporta modificazioni al suddetto regolamento;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con i fogli n. 1306-3-7/1.3.1 del 29 settembre 1940 e n. 4600/1306-3-7/1.3.1 del 10 gennaio 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ai seguenti posti:
un professore straordinario di analisi matematica;
un professore straordinario di elettrotecnica;
un professore straordinario di geometria analitica;
nel personale civile insegnante della Regia Accademia navale di Livorno con l'annuo stipendio e il supplemento di servizio attivo inerente al grado 7° (gruppo *A*) dell'ordinamento gerarchico.

Il concorso è per titoli. La Commissione giudicatrice, valuterà, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti, dando però in ogni caso, preferenza alle lauree conseguite presso le università del Regno nei confronti di quelle equipollenti conseguite presso le università estere ed a parità di altre condizioni i titoli relativi ad insegnamenti effettuati presso Regie università o altri istituti superiori. Costituisce titolo principale di merito l'aver prestato servizio quinquennale presso la Regia Accademia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica e, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dai necessari documenti dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª), e pervenire non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito ed elencare i documenti annessi alle domande stesse.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effettivi della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita, dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante non ha oltrepassato i 40 anni di età, ad eccezione di coloro che fossero già alle dipendenze della Regia marina per i quali si prescinde da qualsiasi limite di età. Coloro che hanno superato il 40° anno di età, ma non il 45°, possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, per gli invalidi dell'attuale guerra, per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite massimo di età è fissato a 45 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede lo interessato e ratificato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 40 è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

Al concorso sono ammessi anche i cittadini albanesi;

3) certificato comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo suindicato al n. 1 penultimo capoverso, del presente articolo.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno comunque, avere il visto di ratifica del Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex combattenti o invalidi della guerra 1915-1918 o delle operazioni militari dell'A.O. dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936 o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio o nell'attuale guerra hanno partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero o dell'attuale guerra devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69 possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero o nell'attuale guerra, e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. o in dipendenza di operazioni durante il servizio militare non isolato all'estero o dell'attuale guerra dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

7) diploma di laurea universitaria in matematica per le cattedre di analisi matematica e di geometria analitica e diploma di laurea universitaria in ingegneria con specializzazione in elettrotecnica per la cattedra di elettrotecnica.

Si richiede il titolo originale o copia autentica di dette lauree: non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

8) certificato attestante i punti riportati negli esami speciali universitari;

9) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario,

10) certificato di matrimonio per i candidati coniugati oltre allo stato di famiglia per quelli che abbiano figli viventi. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione;

11) tutte le pubblicazioni inerenti all'attività scientifica e didattica dei candidati nonchè i documenti attestanti l'eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento.

Le suddette pubblicazioni dovranno essere stampate e presentate, possibilmente, in cinque copie.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità. Saranno respinte le domande pervenute oltre il termine stabilito dall'art. 2.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero, mentre quelli residenti all'estero potranno presentare in tempo utile la domanda di ammissione, riservandosi di produrre i documenti richiesti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il candidato dovrà godere di una sana e robusta costituzione fisica ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Tale attitudine fisica sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante la applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero ha facoltà insindacabile di non ammettere al concorso quell'aspirante che, indipendentemente dal certificato di buona condotta e dal certificato generale penale, stimasse opportuno, per qualsiasi motivo, di non assumere in qualità di insegnante in un Istituto militare.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministero della marina, di concerto con quello per l'educazione nazionale, e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori di ruolo della Regia accademia navale e

due professori ordinari di Regia università, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado 7°, segretario senza voto.

I due membri professori ordinari di università saranno scelti fra i cultori delle materie per le quali è indetto il concorso; tuttavia, un commissario potrà essere scelto anche fra i cultori di discipline affini.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità di quanto è stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni vigenti.

Art. 7.

Il vincitore del concorso viene nominato con decreto Ministeriale professore straordinario ed è in obbligo di assumere servizio nel termine stabilito ritenendosi rinunciatario in caso di inadempimento.

Qualora la nomina cada su persona che già ricoprì il posto di professore di ruolo in un Regio istituto di istruzione superiore, questi conserva il grado e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina. I professori straordinari possono essere dispensati in qualunque momento dall'ufficio con decreto del Ministero per la marina, su proposta motivata dal Comando dell'accademia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

(2986)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi speciali per titoli a posti di preside e direttore nei Regi istituti dell'ordine superiore, nelle Regie scuole tecniche e nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120, concernente i concorsi speciali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi speciali per titoli per il conferimento dei seguenti posti di preside e direttore nei Regi istituti dell'ordine superiore, nelle Regie scuole tecniche e nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale:

	Numero delle Presidenze
Licei classici	3
Licei scientifici	1
Istituti magistrali	1
Istituti tecnici commerciali e per geometri	4
Scuole tecniche commerciali	14
Scuole secondarie di avviamento professionale:	
a tipo commerciale	17
a tipo agrario	4
a tipo industriale	11
a tipo industriale femminile	6

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso per ciascun tipo d'istituto o di scuola, a norma dell'art. 10 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120, i presidi e i direttori iscritti al P.N.F. dei Regi istituti e delle Regie scuole dello stesso grado, ordine e tipo, di sedi non comprese nell'art. 1 della legge dianzi citata.

Art. 3.

Le domande di ammissione, su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'ordine superiore classico o Direzione generale dell'ordine superiore tecnico, a seconda del ruolo al quale il candidato appartiene) entro 30 giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i concorrenti che siano richiamati alle armi oppure residenti in Colonia o all'estero il termine è di 60 giorni.

Art. 4.

A corredo della domanda potranno essere prodotti tutti quei titoli e documenti che l'aspirante ritenga opportuno esibire nel proprio interesse. Ogni candidato dovrà, inoltre, allegare ad essa un cenno riassuntivo degli studi fatti e della carriera percorsa e l'elenco dei titoli e dei documenti presentati.

Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici sono composte ciascuna di cinque membri nominati dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 6.

Sono da valutarsi, ai fini del concorso, i seguenti titoli:

a) servizio prestato dal concorrente in qualità di capo d'istituto;

b) titoli culturali e scientifici;

c) benemerenze militari e politiche.

Le Commissioni dispongono di 100 punti da assegnare per un massimo di 50 ai titoli di cui alla lettera *a*) e per un massimo di 25 a ciascuna delle altre categorie. Le Commissioni formano, per i rispettivi concorsi, una graduatoria di vincitori, in ordine di merito e limitatamente ai posti messi a concorso, fra i candidati che abbiano raggiunto la votazione complessiva di almeno 80/100, e, inoltre, formano una graduatoria suppletiva, nella quale sono inclusi, in numero non superiore ad un quarto dei vincitori e sempre in ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore a 80/100.

Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro, la Commissione giudicatrice farà luogo parimenti alla designazione di un candidato per la graduatoria suppletiva.

Art. 7.

Ai candidati dichiarati vincitori il Ministero comunicherà l'elenco delle sedi da conferirsi e, in base alle domande, disporrà l'assegnazione secondo l'ordine della graduatoria.

I concorrenti compresi nella graduatoria suppletiva potranno essere nominati entro tre mesi dalla data del decreto che approva la graduatoria, qualora per rinunzia di vincitori o per altra causa si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Il vincitore che non accetti o non raggiunga la sede assegnata, decade dagli effetti del concorso e non è ammesso al concorso speciale successivo.

Roma, addì 27 luglio 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

(3037)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.